

DOSSIER SULLA NECESSITÀ DI ASSICURARE LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE PRESENTE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE MEDIANTE L'INSERIMENTO TRA GLI ELABORATI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DI UN ELABORATO IN CUI SIANO REGISTRATI TUTTI I VINCOLI DI TUTELA CULTURALE E PAESISTICA OGGI VIGENTI

Emilio GIACOMI

Consigliere della Sezione di Roma di Italia Nostra

Aggiornamento 12.01.2024

Capitolo 1. La tutela del patrimonio culturale e paesistico presente nel territorio del Comune di Roma attraverso il Piano Regolatore Generale del Comune di Roma del 1965

Il territorio di Roma Capitale, nonostante le pesanti manomissioni cui è stato sottoposto dallo sviluppo urbanistico della città in un secolo e mezzo dall'Unità d'Italia fino ad oggi, è tuttora caratterizzato ancora dalla presenza di un patrimonio culturale e paesistico di importantissimo valore.

Agli inizi degli anni '50 del secolo scorso la città di Roma cominciava la sua rapida e disordinata espansione verso il Suburbio (ossia la parte di Campagna romana compresa tra la cinta delle Mura Aureliane ed il Grande Raccordo Anulare) e poi verso l'Agro romano (ossia la parte di Campagna romana compresa tra il Grande Raccordo Anulare ed i confini del Comune di Roma), divorando ettari di un territorio straordinariamente ricco di testimonianze storiche ed archeologiche. Proprio in quegli anni, nell'ampio dibattito intorno all'elaborazione del Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma, destinato per la prima volta ad includere l'intero Agro romano, attraverso la distinzione tra zone di espansione urbanistica e zone invece non edificabili, cominciava a prendere forma l'istanza di conservazione ambientale e paesistica di ampie zone del Suburbio e dell'Agro romano. Si profilava così la possibilità di affidare la salvaguardia del territorio, oltre che a interventi di natura vincolistica ai sensi della legislazione vigente in materia di tutela storico-artistica (Legge 1089/39) e paesaggistica (Legge 1497/39), anche e soprattutto ad una attenta pianificazione urbanistica, che mirasse alla conservazione non solo del singolo monumento, ma anche del contesto territoriale di appartenenza.

Peraltro già la Legge urbanistica statale n. 1150 del 17.8.1942 aveva già prescritto all'articolo 7 che "il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale. Esso deve indicare essenzialmente: ... 5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico ...".

In effetti il PRG del Comune di Roma adottato nel 1962 ed approvato con DPR del 18.12.1965 conteneva dei vincoli urbanistici di rispetto finalizzati alla conservazione sia dei complessi rurali e degli antichi casali sia delle preesistenze archeologiche.

Infatti l'art. 17, punto 7 delle Norme Tecniche di Attuazione individua il "vincolo monumentale", graficizzato sulle planimetrie del PRG con perimetro rosso tratteggiato: "In corrispondenza delle località individuate con il simbolo di avanzi archeologici o di costruzioni di interesse storico, monumentale, panoramico o ambientale, nessuna licenza di costruzione, ampliamento o trasformazione può essere rilasciata senza il preventivo benestare della Sovrintendenza ai Monumenti e, ove trattasi di ruderi archeologici, anche della Sovrintendenza delle Antichità di Roma I".



Figura 1. Vincolo monumentale di PRG a tutela delle ville romane dell'area di Torre spaccata.

Nelle planimetrie dello strumento urbanistico del Comune di Roma precedente a quello attuale erano pertanto presenti numerosi beni tutelati dal vincolo urbanistico sopra richiamato. La tutela urbanistica di detti beni non risulta tuttavia essere stata trasferita negli elaborati del vigente PRG, adottato nel 2003 ed approvato nel 2008.

Inoltre l'art. 17, punto 6) delle Norme Tecniche di Attuazione del precedente PRG individuava il "vincolo archeologico e paesistico", graficizzato sulle planimetrie del PRG con tratteggio inclinato a 45 ° con interlinea 12 mm: si trattava delle aree tutelate da vincolo archeologico ex Legge 1089/39 e/o da vincolo paesistico ex Legge 1497/39. Ogni trasformazione delle aree interessate era quindi subordinata al rilascio della autorizzazione archeologica o paesistica da parte della competente Soprintendenza.




Figura 2. Vincolo archeologico e paesistico di PRG su Villa Ada, Foglio 15 N.

Capitolo 2. La “Carta storica archeologica monumentale e paesistica del Suburbio e dell’Agro romano”, detta in breve “Carta dell’Agro”

L’alta concentrazione di beni culturali ed ambientali nel territorio del Comune di Roma aveva portato il DPR del 18.12.1965, con cui fu approvato il PRG adottato nel 1962, a prescrivere la redazione di una mappa che dovesse censire le aree e gli elementi di interesse storico-archeologico, monumentale, artistico e paesistico.



Figura 3. Stralcio di un Foglio della Carta dell'Agro romano con legenda.

La “Carta storica archeologica monumentale e paesistica del Suburbio e dell’Agro romano”, detta in breve “Carta dell’Agro”, venne infine elaborata ed approvata dal Comune di Roma con Delibera di Giunta Municipale n. 959 del 18.3.1980. Si tratta di una mappa che graficizza su 38 fogli in scala al 10.000 (la stessa dei fogli di zonizzazione del PRG) migliaia e migliaia di elementi di interesse culturale ed ambientale presenti nel territorio del Comune di Roma nella loro esatta ubicazione e secondo una precisa simbologia, definendone la natura, la consistenza, l’epoca e lo stato di conservazione.

In detta Carta sono stati così registrati:

- Beni di sviluppo lineare, come gli antichi tracciati stradali, gli antichi acquedotti nel loro tracciato emergente o sotterraneo, le alberature, i fossi, etc.
- Beni di sviluppo areale, come le aree archeologiche, le necropoli, le catacombe, i siti preistorici, i boschi, le macchie, i fondivalle, etc.
- Beni puntiformi, come i monumenti funerari e le tombe antiche, i templi, le ville, i castelli, le torri, i casali, i manufatti industriali, etc.




Figura 4. Carta dell'Agro romano e area del Parco archeologico di Centocelle, Foglio 25 N.

La Carta dell'Agro registrava in particolare nei suoi 38 Fogli al 10.000 anche i vincoli paesistici ex Lege 1497/39 ed i vincoli archeologici e monumentali ex Lege 1089/39 apposti sul territorio del Comune di Roma compreso tra la cinta delle Mura aureliane ed il confine comunale.

La Figura 4 estratta dal Foglio 25 N della Carta dell'Agro del 1988 per quanto attiene all'area del futuro Parco Archeologico di Centocelle ci permette quindi di rilevare i seguenti vincoli:

- C. notifica ex Lege 1089/39
- D. "Osteria di Centocelle"
- 85. Forte Casilino
- 68/E Torre di Centocelle

Con la D.C. 959 del 18.3.1980 il Comune di Roma ha approvato la Carta dell'Agro, provvedendo poi con D.G.M. n. 11527 del 27.11.1988 ad approvare una versione aggiornata della Carta medesima, elaborata dagli uffici comunali in collaborazione con le Soprintendenze statali competenti per territorio e per argomento.

Capitolo 3. Il recepimento nel vigente PRG di Roma Capitale dei soli “beni certi” della Carta dell’Agro già individuati dalla Variante delle Certezze.

Nel vigente PRG di Roma Capitale, adottato con D.C. 33 del 18.3.2003 e poi approvato con D.C. 18 del 12.2.2008, viene introdotto l’elaborato gestionale G1. “Carta per la Qualità”, adottato nella sua forma grafica appunto con la succitata D.C. 33/2003.

“L’unicità del patrimonio storico di Roma - e la sua diffusione su tutto il territorio comunale - è una immensa risorsa anche per garantire qualità alle future trasformazioni. In 34 tavole a scala 1:10.000 è descritto l’intero panorama di questa ricchezza dagli impianti urbani con i relativi spazi pubblici ai beni archeologici, alla struttura di ogni tessuto della Città storica fino alle architetture contemporanee”. La Carta per la Qualità è inoltre costituita anche dalla “Guida per la Qualità degli interventi” G2 e dagli Allegati alla Guida G2.

Sulla Carta per la Qualità dovrebbero essere visualizzati, mediante tematismi areali e puntiformi, tutti gli elementi che, per la loro valenza di testimonianza storica, contribuiscono a configurare le diverse “parti urbane” della città e del suo territorio, soprattutto i beni tutelati da vincolo culturale (archeologico o monumentale) di cui alla Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la quale ha recepito la tutela già prevista dalla Legge 1089/39, ed i beni tutelati da vincolo paesistico di cui alla Parte III del Codice, la quale ha recepito la tutela già prevista dalla Legge 1497/39 e dalla Legge 431/85, detta “Legge Galasso”.

Il contenuto e la gestione della Carta per la Qualità sono pertanto disciplinati dall’art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del vigente PRG di Roma Capitale, approvato con D.C. n. 18 del 12.2.2008. Il comma 1 del suddetto articolo 16 prescrive che “nell’elaborato G1. “Carta per la Qualità”, e nel connesso Sistema informativo messo a disposizione dal Comune, sono individuati gli elementi che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conservare e valorizzare. Tali elementi sono così articolati:

- a) Morfologie degli impianti urbani
- b) Elementi degli spazi aperti
- c) Edifici con tipologia edilizia speciale
- d) Edifici e complessi edilizi moderni
- e) Preesistenze archeologiche e monumentali
- f) Deposito archeologico e naturale nel sottosuolo
- g) Locali e attività di interesse storico, artistico, culturale.

In particolare il comma 2 dell’art. 16 delle NTA del vigente PRG prescrive che “sono inseriti di diritto nella Carta per la qualità i beni certi individuati nella “Carta dell’Agro” e riportati nel “Piano delle certezze”, fatte salve le modifiche di posizionamento e le esclusioni di beni non sussistenti, accertati in sede di formazione della Carta per la qualità; sono altresì inseriti di diritto i beni culturali immobili e i beni paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 10, 136, lett. a), b), c), e 142, comma 1, lett. m), del D.LGT n. 42 del 22 gennaio 2004”.

Questa norma prescrive quindi che nella Carta per la Qualità siano presenti le seguenti tipologie di beni:

- beni culturali tutelati dalla Parte seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 10 del Codice, corrispondente al vincolo archeologico e monumentale della precedente Legge 1089/39),
- beni paesistici oggetto di declaratoria, art. 136 del Codice, corrispondente al vincolo paesistico della precedente Legge 1497/39),
- beni paesistici costituiti dalle “zone di interesse archeologico”, art. 142, comma 1, lettera m del Codice.

A tale riguardo si è costretti a constatare come le tipologie di beni culturali e paesistici sopra richiamati non siano registrati nei Fogli della Carta per la Qualità.




Figura 5. Carta per la Qualità e area del Parco archeologico di Centocelle, Foglio G1.18

La Figura 5 estratta dal Foglio 18 della Carta per la Qualità evidenzia come non siano stati registrati i beni archeologici e monumentali tutelati ex Lege 1089 già registrati nel Foglio 24 N della Carta dell’Agro (vedi figura 4).

La Figura 5 ci permette altresì di rilevare come che nella Carta per la Qualità non siano stati neppure registrati i vincoli paesistici e culturali apposti dopo la pubblicazione della Carta dell’Agro del 1988:

- Vincolo paesistico apposto sul Comprensorio archeologico “Ad duas lauros” con D.M: 21.10.1995;
- Vincolo archeologico sull’area del “Campo Marzio” apposto con D.M. 9.7.1992
- Vincolo archeologico “Villa rustica” apposto con D.M. 19.12.1991

Gli elaborati cartografici della Carta per la Qualità sono consultabili nel sito informatico di Roma Capitale solo nella versione pubblicata nel 2003 in occasione della adozione del vigente PRG, e quindi aggiornate al 2003, e sono consultabili al sottostante indirizzo informatico di Roma Capitale.

<http://www.urbanistica.comune.roma.it/prg-adottato/prg-adottato-elaborati-gestionali/prg-adottato-g1.html>

A tale riguardo si riscontrano notevoli difficoltà di consultazione del contenuto delle Tavole della Carta per la Qualità soprattutto per quanto attiene alle tavole al 10.000, non essendo i beni in esse registrati caratterizzati da una designazione riferita ad elenchi contenenti la descrizione del bene. A tale proposito si sollecita un aggiornamento della suddetta Carta per la Qualità, fino ad oggi peraltro mai aggiornata, sebbene l'art. 16, comma 12, delle NTA ne preveda l'aggiornamento periodico ogni due anni.

È peraltro possibile acquisire le informazioni sul territorio e sul censimento degli elementi nella Carta per la Qualità nel Geoportale di Roma Capitale, accedendo al servizio di Nuova Infrastruttura Cartografica (NIC):

<https://geoportale.comune.roma.it/georoma/#/viewer/openlayers/4224>

Per interventi su edifici o complessi edilizi censiti nella Carta per la Qualità e non tutelati per legge (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42- "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137") è necessario acquisire il parere della Soprintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ai sensi dell'articolo 16, comma 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.

Nel caso in cui i beni inseriti nella Carta per la Qualità siano già tutelati per legge, l'approvazione degli interventi di trasformazione che riguardano i beni in questione è invece subordinata invece al parere favorevole delle Soprintendenze statali competenti o della Regione, secondo le rispettive competenze" (art. 16, comma 9 delle NTA).

A tale riguardo va comunque tenuto presente che i beni immobili di interesse archeologico in proprietà del Comune di Roma sono stati tutelati ipso facto per legge dal vincolo archeologico della Legge 1089 del 1.6.1939 (articolo 4). Oggi invece sono tutelati dal vincolo culturale dell'art. 10, comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio tutti i beni appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali (e quindi i Comuni) "che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico".

Si ritiene pertanto necessario evidenziare nella Carta per la Qualità tutti i beni culturali che sono tutelati, non solo quelli oggetto di specifico provvedimento di tutela (declaratoria ai sensi dell'art. 13 del Codice), ma anche quelli tutelati per legge essendo in proprietà al Comune di Roma o ad altro ente pubblico, trattandosi infatti di beni per i quali è necessario per ogni approvazione degli interventi di trasformazione il preventivo parere favorevole delle Soprintendenze statali competenti o della Regione, secondo le rispettive competenze.

comunali sono tenute a porre a base della redazione degli strumenti urbanistici una accurata analisi del territorio dalla quale risultino ... c) le zone sottoposte a vincolo idrogeologico ed ai vincoli di cui alla Legge 29.6.1939, n. 1497, d) gli elementi di interesse storico-artistico e le zone archeologiche vincolate o da vincolare ...". Detta norma deriva dalla necessità che il piano urbanistico debba assicurare "la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici" (art. 10 della Legge 1142/1942). Inoltre in presenza di vincoli gli strumenti urbanistici attuativi devono essere sottoposti alla Soprintendenza prima della loro adozione (art. 16 Legge 1150/1942).

La conoscenza ed il rispetto dei vincoli di tutela culturali e paesistici apposti sul territorio è fondamentale per garantire la salvaguardia del patrimonio culturale e paesistico presente. Infatti detta conoscenza permette di procedere ad una corretta pianificazione urbanistica del territorio interessato.

In particolare va considerato che l'esistenza e la conoscenza di un elaborato del PRG che indichi "i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico" permette ai componenti dell'Assemblea Capitolina di verificare la compatibilità degli strumenti urbanistici generali e di quelli attuativi con la tutela dei beni culturali e paesistici in sede di adozione degli strumenti urbanistici medesimi. Detto elaborato permette inoltre ai componenti del Consiglio Regionale di verificare la suddetta compatibilità in sede di approvazione degli strumenti urbanistici in questione. Infine la presenza di detto elaborato permette anche ai singoli cittadini ed alle associazioni di poter verificare se e come gli strumenti urbanistici si coordinino e siano coerenti con la tutela, in modo tale da poter osservare e contro osservare democraticamente il processo di pianificazione nei riguardi della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale presente nel territorio.

Inoltre la disponibilità di un elaborato che indichi "i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico" permette altresì alle strutture centrali e periferiche di Roma Capitale (Dipartimenti e Municipi) competenti per la gestione del territorio di poter svolgere le proprie funzioni relative al rilascio di autorizzazioni edilizie, anche di quelle in sanatoria, sulla base della conoscenza dei provvedimenti di tutela culturale e paesistica vigenti sul territorio comunale.

Infine la disponibilità di un elaborato che indichi le aree e gli immobili tutelati per legge dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è fondamentale per poter svolgere la necessaria vigilanza urbanistico-edilizia ai sensi dell'art. 27 del DPR 380/2001 da parte delle strutture centrali e periferiche di Roma Capitale (Dipartimenti, Municipi e Corpo di Polizia Urbana di Roma Capitale).

Il comma 2 dell'art. 27 del DPR 380/2001 prescrive infatti che " Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004) il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 42 del 2004) o su beni di interesse archeologico, nonché per le

opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora Parte terza del d.lgs. n. 42 del 2004), il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Va peraltro ricordato che l'articolo 16 della Legge urbanistica nazionale 1150/1942 prescrive che i piani particolareggiati nei quali siano compresi beni soggetti a tutela culturale e/o paesistica siano sottoposti al parere della competente Soprintendenza.

Anche le Norme del PTPR del Lazio approvato in data 21.4.2021 prescrivono all'articolo 55 che i Piani urbanistici attuativi che interessino, anche parzialmente, beni paesaggistici, devono essere approvati dalla competente Soprintendenza.

Purtroppo la "Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici di Roma", prescritta sia dalla Legge urbanistica nazionale 1142/1942, sia dalle stesse NTA del vigente PRG (articolo 16, comma 2), pur essendo un allegato fondamentale della Carta per la Qualità e risulti essere stata aggiornata al 2021, non è stata tuttavia inserita tra gli elaborati con cui il vigente PRG è stato adottato nel 2003 e poi approvato nel 2008, e non è stata neppure pubblicata sul sito web del Comune di Roma.

Capitolo 5 La necessità di pubblicare la "Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici di Roma" deriva anche dalla incompleta ricognizione dei beni oggetto di vincolo culturale negli elaborati del PTPR

La necessità di pubblicare la "Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici di Roma" deriva anche dalla incompleta ricognizione dei beni oggetto di vincolo culturale negli elaborati del PTPR.

Dal 2013 al 2014 si è svolta una attività di co-pianificazione congiunta tra MIBACT e Regione Lazio, che ha portato ad un Verbale di condivisione sottoscritto in data 16.12.2015, nel quale sono indicate le seguenti ulteriori attività di adeguamento del PTPR, che avrebbero essere svolte prima dell'approvazione del PTPR da parte della Regione, ma che non risultano essere state ancora svolte. Tra queste c'è anche la necessaria integrazione degli elaborati del PTPR del Lazio attraverso la ricognizione di tutti i beni di cui alla Parte II del Codice individuati con specifico provvedimento ministeriale di tutela (vincoli culturali archeologici e monumentali);

Un esempio della incompleta registrazione dei vincoli culturali negli elaborati del PTPR del Lazio si ha nei riguardi dell'area del futuro Parco archeologico di Centocelle, coincidente con l'area dell'ex aeroporto militare di Centocelle esclusa la parte meridionale rimasta all'Aeronautica militare. Detta area si estende per circa 126 ettari nel territorio del Municipio Roma 5, è interamente tutelata dal vincolo paesistico apposto con D.M. 24.10.1995, con eccezione della porzione di area su Via di Centocelle, rimasta appunto in carico all'Aeronautica militare. Detto vincolo è regolarmente registrato nella Tavola 24 374 B del PTPR.




Figura 8: Tavola 24 374 B del PTPR del Lazio, relativa al rilievo dei vincoli paesistici

Nella Tavola 24 374 C del PTPR, relativa ai beni naturali e culturali vengono riportati solo i beni come di seguito indicati, coincidenti con quelli indicati in Figura 4 e registrati nel Foglio 24 N della Carta dell'Agro:

- ara_0170, vincolo archeologico "Villa romana" apposto sulla parte centrale del parco con notifica del 7.1.1965
- ara_0169, vincolo archeologico apposto sul monumento "Osteria di Centocelle" con D.M. 12.6.1969
- sam_020, vincolo monumentale apposto sul monumento "Forte Casilino" con D.M. 23.2.1984




Figura 9: Tavola 24 374 C del PTPR del Lazio, relativa al rilievo dei beni culturali

Nella suddetta Tavola 24 374 C non vengono invece registrati i seguenti vincoli archeologici:

- “Campo Marzio” apposto con D.M. 9.7.1992, la cui area si sovrappone a quello della “Villa romana” oggetto della notifica del 7.1.1965 e che si estende fino a Viale Palmiro Togliatti;
- “Villa rustica”, apposto con D.M. 19.12.1991, che si estende lungo Viale Palmiro Togliatti in un’area posta a sud di quella del “Campo Marzio”.

A tale riguardo è necessario richiamare l’importanza del D.M. 9.7.1992 Campo Marzio, con il quale è stato apposto il vincolo archeologico sulla parte centrale dell’ex aeroporto, confermando la notifica del 7.1.1965. Infatti, come ribadito nel testo del D.M. in questione, “è necessario salvaguardare la piena integrità del compendio storico-archeologico e orografico dell’area nella quale l’attuale tracciato della Via Togliatti (già Subaugusta) segna il limite antico con l’originario percorso del fosso di Centocelle, nonché assicurare la piena tutela, la valorizzazione e la fruizione degli insigni monumenti archeologici del suddetto compendio, in previsione del loro inserimento in un vasto parco archeologico comprendente anche il mausoleo di età tetrarchica detto Osteria di Centocelle, recentemente acquisito dallo Stato, e di altri significativi monumenti messi in luce in aree contigue pertinenti alla proprietà imperiale”.




Figura 10: Planimetria “Campo Marzio” vincolo archeologico apposto con D.M. 9.7.1992, e “Villa rustica”, vincolo archeologico apposto con D.M. 19.12.1991

Conseguentemente a quanto registrato in modo incompleto nella Tavola B e nella Tavola C, nella Tavola A in corrispondenza delle aree tutelate sia da vincolo archeologico che dal vincolo paesistico “Ad duas lauros” vengono individuati i seguenti sistemi di paesaggio, non sempre coerenti con le esigenze di tutela delle aree interessate:

- paesaggio dell’insediamento storico diffuso, colore rosa
- paesaggio di continuità naturale, colore verde
- paesaggio degli insediamenti urbani (zone già urbanizzate), colore grigio
- paesaggio in evoluzione (zone in corso di urbanizzazione in cui valgono le previsioni del vigente PRG), colore celeste

Invece nelle aree tutelate non dal vincolo archeologico ma dal solo vincolo paesistico “Ad duas lauros” oltre ad essere individuati paesaggio dell’insediamento storico diffuso, paesaggio di continuità naturale, paesaggio degli insediamenti urbani e paesaggio in evoluzione, è presente anche un’area su Via Papiria individuata come paesaggio agricolo di continuità (colore giallino).




Figura 11: Tavola 24 374 A del PTPR del Lazio, relativa alla definizione degli ambiti di paesaggio

Nella sottostante planimetria “Parco di Centocelle. Ambiti di paesaggio nella Tavola 374 A del PTPR” sovrapposto agli ambiti di paesaggio individuati dal PTPR viene riportato il perimetro dei vincoli archeologici “Campo Marzio” D.M. 9.7.1992 e “Villa rustica” D.M. 19.12.1991, e del vincolo paesistico “Comprensorio archeologico Ad duas lauros” D.M. 24.10.1995.




Figura 12: Parco di Centocelle. Ambiti di paesaggio nella Tavola 374 A del PTPR e perimetro dei vincoli culturali presenti.

L'esame della Figura 12 permette di rilevare le seguenti criticità riguardanti l'attribuzione di ambiti di paesaggio non coerenti con le prescrizioni di tutela dei vincoli archeologici apposti sulle aree in questione:

- porzioni di paesaggio dell'insediamento urbano (zone già urbanizzate, colore grigio) ricadenti nell'area del vincolo archeologico "Campo Marzio" D.M. 9.7.1992, e nell'area del vincolo "Osteria di Centocelle" D.M. 12.6.1969;
- una porzione di paesaggio in evoluzione (zone in corso di urbanizzazione in cui valgono le previsioni del vigente PRG, colore celeste) ricadente in parte dell'area del vincolo archeologico "Campo Marzio" D.M. 9.7.1992;
- una porzione di paesaggio dell'insediamento urbano (zone già urbanizzate, colore grigio) nell'area del vincolo monumentale "Forte Casilino" D.M. 23.2.1984 e nell'area del vincolo archeologico "Campo Marzio" D.M. 9.7.1992;
- presenza di porzioni di paesaggio differenti tra loro, ossia paesaggio dell'insediamento storico diffuso (colore viola) e paesaggio naturale di continuità (colore verde) all'interno dell'area del vincolo archeologico "Campo Marzio" D.M. 9.7.1992.

Capitolo 6. Proposte e richieste nei riguardi della “Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici di Roma” (detta brevemente “Carta dei vincoli”)

Vengono di seguito elencate le proposte e richieste riguardanti alcuni necessari provvedimenti da adottare nei riguardi del vigente PRG di Roma Capitale, al fine di assicurare a livello urbanistico la tutela del patrimonio culturale e paesistico presente nel territorio.

A) Inserimento della Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici di Roma (“Carta dei vincoli”) aggiornata al 2021 tra gli elaborati del vigente PRG di Roma Capitale. Pubblicazione della Carta medesima sul sito web di Roma Capitale, e sua trasmissione a tutti gli uffici competenti di Roma Capitale, centrali e periferici.

B) Aggiornamento della Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici di Roma (“Carta dei vincoli”) aggiornata al 2021 con l’inserimento dei beni paesaggistici diffusi costituiti dalle “zone di interesse archeologico” (articolo 142, comma 1, lettera m) del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, così come peraltro prescritto dall’articolo 16, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG di Roma Capitale.

C) Aggiornamento della Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici di Roma (“Carta dei vincoli”) aggiornata al 2021 anche con l’inserimento dei beni paesaggistici diffusi di cui all’articolo 142, comma 1, lettere da a) a l) del Codice, nonché con gli ulteriori beni paesistici individuati dal PTPR del Lazio (articolo 143, comma 1 del Codice).

D) Individuazione dei beni di proprietà di Roma Capitale registrati nella Carta dell’Agro romano, nella Carta per la Qualità e negli elaborati del PTPR del Lazio, tutelati ope legis da vincolo culturale in base all’art. 10, comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, compresi i casali del Suburbio e dell’Agro romano indicati dall’articolo 10, comma 4, lettera l) del Codice. Conseguente inserimento anche di detti beni nella Carta in questione.